



Prot. n. 8309 del 25.06.2021 – IN USCITA

DECRETO A CONTRARRE per affidamento diretto di lavori, servizi e forniture al di sotto di € 40.000,00.

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto del servizio triennale di conservazione digitale a norma (01.07.2021 – 30.06.2024).

CIG: Z7D320A563

IL DIRETTORE

Considerato l'obbligo di ottemperanza dei disposti normativi in materia di conservazione digitale documentale ai sensi del D.Lgs. 82/2005, del D.P.C.M. del 03.12.2013 e della normativa settoriale vigente generale e speciale;

Considerato che il servizio di conservazione digitale a norma garantisce le caratteristiche di autenticità, integrità, immutabilità, valore legale, sicurezza, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici *ex art.* 44 del Codice dell'Amministrazione Digitale. I versamenti sono conservati in pacchetti di archiviazione costituiti da un insieme di documenti indicati in apposito Indice e serbati omogeneamente tra loro per classe documentale secondo i meta-dati che li descrivono. Il processo di conservazione si realizza nell'istante in cui i documenti dichiarati negli Indici del Pacchetto di Versamento e caricati nel Pacchetto di Archiviazione sono stati correttamente ricevuti dal sistema;

Considerato che è necessario conservare digitalmente la documentazione prodotta e protocollata tramite gli Applicativi ISIDATA che sarà archiviata nel repository in standby dell'applicazione CONSERVAZIONE e salvata presso il server/NAS/disco di rete. Si verificherà l'inserimento automatico dei metadati utili alla conservazione effettiva del documento e la collocazione nella relativa classe documentale;

Considerato che l'operatore economico ISIDATA S.r.l., con proposta prot. n. 6792 del 15.05.2021, offre 25 GB SPAZI ARCHIVIO, N. 2 UTENTI PRODUTTORI ATTIVATI, 5+1 DEFINIZIONI (CLASSI) DOCUMENTALI, N. 1 PEC DEDICATA, assistenza, corsi e manutenzione dal 01.07.2021 al 30.06.2024 ad un costo complessivo pari ad € 1.584,00 Iva di legge esclusa. La società consente un ampliamento delle risorse allocate come spazio GB archivio e utenti produttori; Considerato che, con la fornitura del PROTOCOLLO INFORMATICO da parte di ISIDATA S.r.l., occorre domandare l'attivazione del SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA al medesimo operatore, in quanto si tratta di prestazioni reciprocamente correlate. La mancata conservazione della documentazione protocollata da parte della stessa società – con inattuabilità di formazione giornaliera del registro di protocollo – comporta conseguenze dannose di varia natura in capo all'Istituzione, grave inottemperanza degli obblighi normativi e impossibilità di avvalersi di operatori differenti incapaci di immettersi in un sistema di altrui gestione per la conservazione di documenti prodotti da specifici applicativi;

Considerato che, posteriormente alla conservazione digitale del documento, ISIDATA S.r.l. consente la RICERCA mediante metadati (filtri), l'ESIBIZIONE (a norma di legge), la STAMPA dei log e della cronologia delle operazioni effettuate da ogni singolo utente. Il sistema segnalerà in tempo reale l'utilizzazione dello spazio "memoria" degli archivi, indicando quello occupato, quello restante, quello occorrente al versamento che si sta effettuando;



Considerato che i benefici derivanti dall'acquisizione dei servizi di conservazione digitale sono l'abbattimento dei costi di gestione degli archivi cartacei, la maggiore sicurezza nell'accessibilità alle informazioni, la possibilità di outsourcing dei sistemi informativi legati al processo di conservazione, l'affidabilità nel processo di dematerializzazione, la connettività tra i dispositivi, le interfacce applicative per l'operazione di caricamento dei documenti singolarmente o massivamente, l'esibizione a norma;

Considerato che la conservazione digitale dei documenti fiscali e amministrativi nativamente digitali e cartacei è obbligo normativo in capo alle imprese e alla Pubblica Amministrazione. L'Agenzia delle Entrate ha delineato una consolidata metodologia procedurale che ha eliminato progressivamente ogni criticità derivante dall'implementazione di soluzioni di Conservazione Digitale (*ex multis* la Circolare n.18/E 26.06.2014) e il D.P.C.M. 03.12.2013 ha definito le regole tecniche in materia di sistemi di Conservazione;

Considerato che il CAD obbliga le Pubbliche Amministrazioni alla gestione digitale dei processi amministrativi e all'adeguamento dei sistemi di gestione informatica dei documenti, di modo che il ricorso ai servizi di Conservazione digitale - anello di completamento di un processo di digital transformation - impedisca la perdita o la distruzione dei documenti e ne garantisca l'autenticità, l'integrità e l'accesso controllato;

Considerato che l'art. 32, co. 2, D.Lgs. 50/2016 – richiamato dal paragrafo 4.1.3 Linee Guida Anac n. 4 – statuisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nelle procedure di cui all'art. 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Considerato che il paragrafo 4.1.2 Linee Guida Anac n. 4 prevede che la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento della singola stazione appaltante. In applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, la determina a contrarre ovvero l'atto a essa equivalente contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che intende soddisfare, le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazioni delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

Considerato che il paragrafo 4.1 Linee Guida Anac n. 4 sancisce che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, co. 1, lett. gggg) D.Lgs. 50/2016, in conformità all'art. 36, co. 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016, che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 37-38 D.Lgs. 50/2016 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;



Considerato che l'importo massimo di affidamento è pari a € 1.584,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 348,48 = € 1.932,48). La spesa che l'Istituzione sarà chiamata a sostenere graverà su E.F. 2021 e ss., U.P.B. 1.1.3, CAP. 109;

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 D.Lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono ai sensi dell'art. 30 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 3 Linee Guida Anac n. 4 nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, rotazione degli inviti e degli affidamenti, non discriminazione, proporzionalità, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, pubblicità, motivazione, economicità, efficacia, criteri di sostenibilità energetica e ambientale, prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse;

Considerato che l'operatore economico dovrà essere in possesso dei requisiti di selezione di cui all'art. 83 D.Lgs. 50/2016 e non dovrà sussistere a suo carico alcun motivo di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016;

Considerato che l'incarico di Responsabile del Procedimento – ai sensi degli artt. 4-5-6-6 bis L. 241/1990, dell'art. 31 D.Lgs. 50/2016 e delle Linee Guida Anac n. 3 – in mancanza di apposita nomina ad altro profilo professionale operante nell'Ente, ricade automaticamente in capo al Responsabile dell'Unità Organizzativa dell'Ufficio procedente, il Direttore Amministrativo Dott.ssa Beatrice Bellucci, che, nell'adempimento dei compiti normativamente previsti, si avvarrà del Collaboratore Amministrativo Immacolata Pronesti;


Visti:

- L'art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016;
- L'art. 26, co. 6, D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC N. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- Gli artt. 37 D.Lgs. 33/2013 e 1, co. 32, l. 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- Le Linee Guida Anac n. 3 e n. 4;
- La delibera Anac n. 1309 del 28 dicembre 2016: "Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013" – Art. 5 – bis, co. 6, D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 in materia di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- Le "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016";

DECRETA

L'affidamento diretto del servizio triennale di conservazione digitale a norma (01.07.2021 – 30.06.2024) all'operatore economico ISIDATA S.r.l. ad un costo complessivo di € 1.584,00 Iva di legge esclusa (+ IVA 22% € 348,48 = € 1.932,48). La presente spesa graverà su E.F. 2021 e ss., U.P.B. 1.1.3, CAP. 109.

Il rapporto sarà formalizzato attraverso il provvedimento di aggiudicazione, posteriormente al positivo esito delle verifiche di rito sul possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di appalto ai sensi degli artt. 32, co. 7 – 83 D.Lgs. 50/2016 e del paragrafo 4.2.2 Linee Guida Anac n.



4, preso atto del possesso dell'idoneità professionale con l'iscrizione alla Camera di Commercio volta ad attestare l'abilitazione allo svolgimento della prestazione *de qua*; della capacità economica e finanziaria con un fatturato globale minimo nell'anno precedente non inferiore ad € 3.168,00; delle capacità tecniche e professionali con esperienza maturata nel tempo e attestata dall'aver fornito quanto domandato o altro di analoga natura a favore di ulteriori Enti Pubblici.

L'importo massimo di affidamento è pari ad € 1.584,00 Iva di legge esclusa.

L'operatore economico potrà trasmettere su apposito portale telematico la fattura elettronica conforme ai diktat normativi in materia. L'Istituzione, preso atto dell'attivazione e del funzionamento del servizio a regola d'arte e della regolarità della società nei confronti di INPS e INAIL attestata all'interno del DURC, procederà al pagamento.

La prestazione dovrà essere qualitativamente ineccepibile. La società, salvo sia in grado di dimostrare la mancanza di addebito, sarà tenuta a risarcire i danni derivanti da mancata efficienza del servizio senza aver provveduto immantinentemente a porre rimedio.

È vietato l'avvalimento *ex art.* 89 D.Lgs. 50/2016 e il subappalto *ex art.* 105 D.Lgs. 50/2016.

L'operatore istante, pena l'esclusione, non dovrà mai trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interesse disciplinata dalla normativa in materia.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti o in caso di ritardo o inadempimento nei termini indicati di esecuzione del servizio, la Scrivente Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto e al pagamento della prestazione già eseguita nei limiti dell'utilità ricevuta, oltre all'applicazione di una penale pari al 10% del valore dell'affidamento.

Cosenza, lì 25.06.2021

Il Direttore
M° Francesco Perri